

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 6

**Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman", quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.

#### Articolo 2

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1 e per l'accreditamento delle relative somme all'ULSS di residenza.

#### Articolo 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman", con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 febbraio 1999

Galan

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### **1. Indice**

- Articolo 1
- Articolo 2
- Articolo 3

### **2. Procedimento di formazione della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 ottobre 1997, dove ha acquisito il n. 363 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Poirè;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in data 5 novembre 1997;
- La 5<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 novembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alberto Poirè, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 e 14 gennaio 1999;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 gennaio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 febbraio 1999, n. 241/20809, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

### **3. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Ministero della Sanità, nel corso della precedente legislatura, aveva segnalato all'Assessorato alla Sanità della Regione "la presentazione di numerosi esposti da parte delle associazioni delle famiglie i cui congiunti, portatori di handicap psicofisici, si avvalgono di sistemi di riabilitazione basati sulle metodiche elaborate dallo statunitense Glenn Doman". Detti esposti sottolineavano come "taluni organi del Servizio sanitario nazionale non erogassero prestazioni riabilitative, in assistenza diretta o indiretta, che si basino sulla applicazione di tale metodo".

Sempre le ULSS, avrebbero rifiutato di effettuare i rimborsi delle spese sostenute dai cittadini portatori di handicap (e dai loro accompagnatori) per i viaggi effettuati periodicamente per visite di controllo o di attività terapeutiche presso i Centri "Doman" esistenti negli Stati Uniti o in altre Nazioni.

Un comportamento, questo, che si configura come una esplicita vessazione nei confronti di cittadini handicappati, ma anche un implicito ostacolo all'esercizio del diritto della salute e alla tutela della medesima.

Con il presente disegno di legge, si intende ovviare alla grave carenza evidenziata ed alla grave discriminazione operata nei confronti di quanti dall'applicazione del metodo riabilitativo formulato da Glenn Doman, traggono evidenti benefici per la propria salute.

Un riconoscimento, del resto, già fatto da alcune Regioni (ad esempio la Liguria e l'Abruzzo), che hanno provveduto ad attivare specifici contributi per questo tipo di attività riabilitativa.

Nel Veneto le famiglie coinvolte sono 25.

Gli oneri economici si possono così sintetizzare:

- 1) richiesti dai trattamenti accreditati:
    - accoglienza cerebrolesi gravi in un centro diurno 40-50 milioni/anno
    - accoglienza in centri residenziali 80-90 milioni/anno
    - inserimento scolastico o sociale 15-18 milioni/anno
  - 2) richiesti dal trattamento seguito:
    - ricovero presso gli Istituti di Filadelfia (due volte all'anno per una settimana) 12-13 milioni/anno
    - spese di viaggio e permanenza della famiglia a Filadelfia (genitori e bambino) 8-10 milioni/anno
    - spese per l'attrezzatura più onerosa e integratori respiratori/dietetici 2-4 milioni/anno
- rimborsi richiesti dalle famiglie (come da normativa vigente DM 3 novembre 1989):
- 18-15 milioni/anno (comprende anche i costi dell'attrezzatura più onerosa e degli integratori/dietetici).

**4. Stanziamento in bilancio per il 1999**

- Capitolo 60230 L. 1.250 milioni  
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman"

**5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Direzione regionale servizi sociali